

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi (OETV 1)

Modifica del 30 novembre 2012

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 19 giugno 1995¹ concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi è modificata come segue:

N. 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.1.3 e 1.2.2

- 1.2.1.1 Le esigenze tecniche giusta il numero 1.2.1 sono adempiute se è presentata un'approvazione generale CE o un certificato di conformità della CE secondo la direttiva 2007/46/CE. In subordine, la conformità alle esigenze tecniche può essere provata presentando approvazioni parziali CE, approvazioni internazionali equivalenti, dichiarazioni di conformità oppure rapporti di perizia allestiti dai servizi d'esame competenti di cui all'allegato 2 dell'ordinanza del 19 giugno 1995² concernente l'approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV) o autorizzati dall'USTRA a titolo provvisorio conformemente all'articolo 17 capoverso 2 OATV.
- 1.2.1.2 Se si constata che veicoli, sistemi, entità tecniche o componenti del tipo approvato mettono gravemente in pericolo la sicurezza stradale oppure l'ambiente o la salute pubblica, si apre la procedura di cui all'allegato 1 capitolo 12 sezione V numero 4 dell'Accordo del 21 giugno 1999³ tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, prevista per veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche conformi alla legislazione applicabile.
- 1.2.1.3 Nella misura in cui la presente ordinanza non prevede alcuna esigenza, si applica l'OETV⁴.
- 1.2.2 L'approvazione del tipo di veicoli per i quali sono definite le esigenze tecniche nella presente ordinanza si fonda sull'OATV⁵.

1 RS 741.412
2 RS 741.511
3 RS 0.946.526.81
4 RS 741.41
5 RS 741.511

N. 2.5

2.5 Propulsione/Gas di scarico/Livello sonoro

	Atto legislativo di base UE	Applicabile alle classi di veicoli										Reg. ECE n.			
		M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄				
2.5.1	Livello sonoro/ Dispositivo di scappamento	70/157/CEE	x	x	x	x	x	x							ECE-R 51 ECE-R 59
2.5.2	Emissioni benzina/Diesel	70/220/CEE	x	x	x	x	x	x							ECE-R 83 ECE-R 103
2.5.2a	Emissioni/ accesso alle informazioni	715/2007/CE	x	x	x	x	x	x							ECE-R 24 ECE-R 83 ECE-R 101 ECE-R 103
2.5.3	Emissioni Diesel	2005/55/CE	x	x	x	x	x	x							ECE-R 49
2.5.3a	Emissioni Diesel/ accesso alle informazioni	595/2009/CE	x	x	x	x	x	x							ECE-R 49
2.5.4	Fumo Diesel	72/306/CEE	x	x	x	x	x	x							ECE-R 24
2.5.5	Consumo di carburante	80/1268/CEE	x			x									ECE-R 101
2.5.6	Potenza del motore	80/1269/CEE	x	x	x	x	x	x							ECE-R 85
2.5.7	Veicoli a motore alimentati a idrogeno	79/2009/CE	x	x	x	x	x	x							

N. 2.10.3

2.10 Freni

	Atto legislativo di base UE	Applicabile alle classi di veicoli										Reg. ECE n.			
		M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄				
2.10.3	Dispositivo avanzato di frenata d'emergenza	347/2012/UE	x*	x*		x*	x*								
* eccezioni vedi atto emanato dall'UE															

N. 2.11.15

2.11 Carrozzeria

	Atto legislativo di base UE	Applicabile alle classi di veicoli										Reg. ECE n.
		M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄	
2.11.15	Accesso e manovrabilità	130/2012/UE	x	x	x	x	x	x				

N. 2.14.14

2.14 Altre esigenze ed equipaggiamenti supplementari

	Atto legislativo di base UE	Applicabile alle classi di veicoli										Reg. ECE n.
		M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄	
2.14.14	Sistemi di avviso di deviazione dalla corsia di marcia	351/2012/UE	x*	x*		x*	x*					
* eccezioni vedi atto emanato dall'UE												

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2013.

30 novembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf
La cancelleria della Confederazione, Corina Casanova

